



# PANATHLON CLUB LUGANO

## STATUTO

### **I. DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 Costituzione, nome, giurisdizione**

Con il nome di PANATHLON CLUB LUGANO, l'11 febbraio 1954 è stata costituita una associazione ai sensi degli art. 60 e ss. del CCS, avente la propria sede a Lugano.

Il PANATHLON CLUB LUGANO è membro del Panathlon International e conforma la sua attività alle norme deliberate dallo stesso.

La giurisdizione del club comprende il Sottoceneri.

#### **Art. 2 Scopo**

Scopo dell'associazione è l'affermazione dell'ideale sportivo e dei suoi valori morali, quale mezzo di solidarietà fra gli uomini.

A tale scopo essa promuove:

- a) l'amicizia fra i soci e fra quanti operano nella vita sportiva;
- b) la conoscenza e lo studio di problemi in campo sportivo e susseguente divulgazione nell'opinione pubblica;
- c) il sostegno di iniziative meritevoli nell'ambito sportivo;
- d) i sani criteri di miglioramento fisico e comportamento sportivo imperniati sui principi di moralità, disciplina e correttezza (fair-play);
- e) la premiazione annuale di atleti, società, gruppi responsabili, opere o attività di carattere sportivo;

- f) i rapporti con autorità, funzionari e dirigenti-allenatori preposti all'insegnamento ed alla pratica sportiva, assicurando il proprio contributo in ambito legislativo, amministrativo, organizzativo, operativo e didattico;
- g) il sostegno delle attività a favore dei disabili, di prevenzione della tossicodipendenza e di recupero delle sue vittime, di educazione alla non violenza e di dissuasione dal doping;
- h) l'espansione del movimento panathletico.

Esso è aconfessionale, apartitico e non persegue fini economici.

### **Art. 3 Responsabilità**

L'associazione risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale. Resta esclusa qualsiasi responsabilità dei soci.

## **II. DEI SOCI**

### **Art. 4 Soci**

Sono ammesse quali soci le persone maggiorenni di ambo i sessi, residenti o domiciliate nel territorio giurisdizionale del club, di indiscussa moralità e reputazione, che abbiano svolto o svolgano in modo eminente attività sportiva o attinente allo sport, sia in qualità di atleta, sia in quella di dirigente o responsabile.

Il socio attivo accetta le finalità del Panathlon e ad esse informa la sua condotta: si impegna a partecipare alla vita del club ed a collaborare alle iniziative dello stesso.

### **Art. 5 Ammissione**

L'ammissione dei soci avviene per accettazione dell'assemblea nelle forme e nei modi previsti da un regolamento speciale.

### **Art. 6 Rappresentanti di categoria**

Per ognuna delle discipline riconosciute dal Panathlon International possono essere ammessi più rappresentanti.

### **Art. 7 Decadenza, radiazione, dimissioni**

Il socio in ritardo con il pagamento delle tasse o inadempiente agli obblighi sociali o che trascuri la partecipazione all'attività del club sarà dichiarato decaduto della sua qualità di socio da parte del consiglio direttivo.

I soci che hanno superato gli 80 anni d'età e hanno pure maturato 15 anni d'anzianità nel Panathlon, mantengono la qualifica di panathleti anche se impediti a partecipare all'attività del club.

Il consiglio direttivo potrà deliberare la radiazione di un socio qualora, per fondati motivi, ritenga non più compatibile la sua appartenenza al Panathlon.

Contro queste decisioni è data facoltà al decaduto o al radiato di ricorrere al collegio arbitrale (art. 25) in prima istanza e successivamente, se del caso, al collegio arbitrale e garanzia Statutaria del P.I.

Il socio che ha inoltrato le sue dimissioni con lettera raccomandata al recapito ufficiale del club entro il 30 settembre, cessa di far parte del club a tutti gli effetti con il 31 dicembre successivo.

In tutti questi casi il socio è nondimeno tenuto al pagamento di tutti gli obblighi e della tassa sociale per il tempo durante il quale ha fatto parte dell'associazione.

#### **Art. 8 Quota sociale**

La quota sociale annuale è decisa dalla assemblea generale ordinaria dei soci. Essa potrà essere suddivisa in rate semestrali anticipate e sarà comprensiva dei contributi dovuti al Panathlon International e Distrettuale e della spesa delle riunioni conviviali.

Ai nuovi soci è richiesto il versamento di una tassa di ammissione, anch'essa fissata dall'assemblea generale ordinaria dei soci.

Il consiglio direttivo può esonerare dal pagamento della quota sociale, in tutto od in parte, soci che hanno compiuto 70 anni di età e hanno maturato 15 anni di anzianità nel Panathlon, così come soci infermi, invalidi o handicappati. Rimane comunque riservato l'obbligo del club di corrispondere al Panathlon International la quota d'affiliazione salvo esenzione concessa, su richiesta motivata del club, dal consiglio direttivo del P.I. stesso.

#### **Art. 9 Riunioni**

Il club si riunisce di regola il secondo giovedì di ogni mese, salvo nei mesi di luglio e agosto, in luogo ed ora prestabiliti. Eccezionalmente per ragioni di necessità o opportunità, il consiglio direttivo può spostare la riunione ad altro luogo o data, previa comunicazione ai soci con congruo preavviso.

Nel corso della riunione conviviale mensile sarà trattato un argomento di carattere sportivo; la relazione sarà svolta da uno dei soci o da altra persona invitata dal consiglio direttivo ed alla quale seguirà la discussione. Il resoconto della riunione verrà tempestivamente inviato al Panathlon International, al Governatore del Distretto ed ai mezzi di informazione.

Il consiglio direttivo, rispettato l'obbligo della riunione mensile, ha facoltà di indire altre riunioni anche non conviviali.

Il socio di altro Panathlon Club, presente nella località il giorno della riunione, può partecipare alla stessa quale ospite.

### **III. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 10 Organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- il presidente
- l'assemblea dei soci,
- il consiglio direttivo,
- l'ufficio di revisione contabile
- il collegio arbitrale

#### **Art. 11 L'assemblea dei soci**

L'assemblea dei soci è l'organo superiore dell'associazione e prende tutte le decisioni non espressamente riservate per statuto o per legge ad altri organi.

#### **Art. 12 L'assemblea generale ordinaria**

L'assemblea generale ordinaria è convocata una volta all'anno nella riunione conviviale del mese di gennaio. Essa delibera sulle trattande proposte dal consiglio direttivo e, in ogni caso, sulle seguenti:

- rapporto di gestione sull'attività dell'anno trascorso,
- rapporto finanziario,
- rapporto dell'ufficio di revisione contabile,
- approvazione della gestione,
- scarico al consiglio direttivo,
- relazione del presidente sulle linee programmatiche per l'anno entrante,
- preventivo finanziario,
- fissazione della quota sociale e della tassa di ammissione,
- accettazione di nuovi soci,
- approvazione dello statuto e eventuali modifiche.

La convocazione dovrà essere inviata ai soci almeno 15 giorni prima della data prevista con indicazione del luogo, giorno e ora e delle trattande all'ordine del giorno.

Eventuali proposte dei soci dovranno pervenire al consiglio direttivo entro il 30 novembre precedente l'assemblea.

#### **Art. 13 Rinnovo delle cariche**

Entro il 31 ottobre di ogni anno dispari è convocata con le medesime modalità previste all'art. 12 un'apposita assemblea generale per l'elezione del Presidente, dei membri del consiglio direttivo, dell'ufficio di revisione contabile e del collegio arbitrale, i quali entreranno in carica il 1° gennaio dell'anno successivo.

Eventuali proposte di soci devono pervenire al consiglio direttivo entro il 31 agosto.

Le elezioni avvengono di regola per alzata di mano, salvo che almeno un quinto dei presenti chieda la votazione a scrutinio segreto.

**Art. 14 L'assemblea generale straordinaria**

L'assemblea generale straordinaria è convocata per iniziativa del consiglio direttivo o se richiesta, con indicazione dei motivi, da almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Se la convocazione è richiesta dai soci, l'assemblea generale straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni, secondo le modalità previste per l'assemblea generale ordinaria.

**Art. 15 Deliberazioni**

Le deliberazioni sono prese a semplice maggioranza qualunque sia il numero dei presenti; in caso di parità prevale il voto espresso da chi presiede.

Esse avvengono di regola per alzata di mano, salvo che almeno un quinto dei presenti chieda la votazione a scrutinio segreto.

**Art. 16 Partecipazione**

Hanno diritto di partecipare alle assemblee solo i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

**Art. 17 Verbali**

Copia dei verbali delle assemblee sarà inviata entro 30 giorni al Panathlon International, al Governatore del Distretto e ai soci.

**Art. 18 Il consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo, composto da 5 a 9 membri, è nominato per il periodo di due anni. L'assemblea elegge il Presidente e successivamente i membri del consiglio direttivo.

I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili al massimo per due ulteriori bienni; il Presidente è rieleggibile una sola volta. Il Past president ne fa parte di diritto.

Per l'elezione dei membri del consiglio direttivo fa stato la maggioranza relativa; per quella del Presidente la maggioranza assoluta dei soci presenti. Se la maggioranza assoluta non è raggiunta, si procede ad una seconda votazione in cui fa stato la maggioranza relativa.

**Art. 19 Competenze**

Spettano in particolare al consiglio direttivo:

- la gestione dell'associazione,
- l'amministrazione del patrimonio sociale,
- l'allestimento di regolamenti interni,
- la formazione di commissioni di lavoro e la nomina dei suoi membri,
- la ripartizione dei compiti fra i suoi membri,

- l'accettazione delle proposte di candidatura di nuovi soci da presentare all'Assemblea generale,
- la pronuncia della decadenza o la radiazione di soci,
- la convocazione delle assemblee,
- la designazione del suo rappresentante alle manifestazioni e alle riunioni.

#### **Art. 20 Rappresentanza**

Il consiglio direttivo rappresenta l'associazione di fronte ai terzi e vincola la stessa con la firma collettiva del Presidente o del vice-presidente con il segretario o il cassiere.

#### **Art. 21 Presidenza**

Il Presidente dirige e coordina l'attività del club, presiede le riunioni del club e le sedute del consiglio direttivo. Egli è responsabile della precisa osservanza delle norme statutarie e regolamentari. In caso di sua assenza o impedimento sarà sostituito dal vice-presidente.

#### **Art. 22 Vacanze**

Il consiglio direttivo ha la facoltà di colmare per cooptazione eventuali vacanze che si verificassero fra i suoi membri durante il biennio.

Il mandato dei membri eletti in seguito a vacanza, scade alla fine del biennio per il quale è stato nominato il consiglio direttivo.

#### **Art. 23 L'ufficio di revisione contabile**

L'ufficio di revisione contabile è composto di due membri e di un supplente o da un ufficio fiduciario.

Esso resta in carica per un biennio ed è rieleggibile.

#### **Art. 24 Competenze**

L'ufficio di revisione contabile provvede al controllo della gestione finanziaria verificando periodicamente la rispondenza delle scritture contabili, la consistenza di cassa, i libri sociali e di bilancio ed elabora per riferire con relazione scritta un rapporto sul rendiconto finanziario all'assemblea generale dei soci.

#### **Art. 25 Il collegio arbitrale**

Il collegio arbitrale, composto di tre membri, esamina e giudica le eventuali controversie tra i soci e tra i soci e il Club, assicurandone, per quanto possibile, l'amichevole componimento.

Il collegio arbitrale resta in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

#### **IV. DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 26 Anno sociale**

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

##### **Art. 27 Regolamenti**

Eventuali regolamenti interni che impegnano l'attività dei soci sono da sottoporre, per approvazione, all'assemblea generale dei soci.

##### **Art. 28 Modifiche statutarie**

Per la modifica degli statuti è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci presenti all'assemblea.

##### **Art. 29 Scioglimento**

Per lo scioglimento dell'associazione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci presenti all'assemblea generale straordinaria convocata per questo scopo con un preavviso di almeno un mese.

Di questa assemblea dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Presidenza del Panathlon International ed al Governatore del Distretto.

Lo scioglimento non avrà luogo nel caso in cui almeno 12 soci si impegnino di continuare l'attività del club.

Nel caso di scioglimento l'assemblea deciderà a semplice maggioranza a favore di quali iniziative sportive o filantropiche devolvere l'eventuale patrimonio sociale.

E' in ogni caso esclusa qualsiasi ripartizione fra i soci sia degli attivi che degli eventuali passivi.

##### **Art. 30 Disposizioni legali**

Per quanto qui non espressamente contemplato, fanno stato le disposizioni del Codice Civile Svizzero sulle associazioni.

##### **Art. 31 Entrata in vigore**

Il presente statuto, approvato dalle assemblee generali ordinarie dei soci del 21 gennaio 1999 e 14 ottobre 1999, sostituisce quello del 10 gennaio/14 febbraio 1984 e successive modifiche gennaio 1991, 26 gennaio 2012 e 23 gennaio 2018, ed entra immediatamente in vigore.

Esso è pure stato dichiarato esecutivo dal Consiglio Centrale del Panathlon International.